



**Da inviare all'ufficio cantonale delle armi competente
(indirizzo riportato sul sito Internet di fedpol: www.fedpol.admin.ch)**

Notifica del legittimo possesso di armi da fuoco ai sensi dell'articolo 42b della legge sulle armi in combinato disposto con l'articolo 71 dell'ordinanza sulle armi.

Le seguenti armi da fuoco o loro parti essenziali devono essere notificate se non sono ancora registrate nel registro delle armi:

- le armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche o le loro parti essenziali (art. 5 cpv. 1 lett. b LArm);
- le seguenti armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale (art. 5 cpv. 1 lett. c LArm):
 1. **armi da fuoco corte** dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi (più di 20 cartucce)¹;
 2. **armi da fuoco portatili** dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi (più di dieci cartucce)¹;
- le armi da fuoco portatili semiautomatiche che, senza perdere la loro funzionalità, possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm grazie a un calcio pieghevole o telescopico o senza alcun ausilio (art. 5 cpv. 1 lett. d LArm);

Fanno eccezione le armi da fuoco di ordinanza riprese in proprietà direttamente dalle scorte dell'Amministrazione militare (art. 5 cpv. 1 lett. b LArm).

Informazioni sulla persona

Cognome: _____ Cognome da celibe/nubile: _____

Nome/i: _____ Data di nascita: _____

Luogo/ghi d'origine / Nazionalità: _____ Cantone: _____

Per i cittadini stranieri, permesso di soggiorno: B _____ C _____ Altro: _____

Indirizzo: _____

NPA: _____ Luogo di domicilio: _____ Cantone: _____

Tel. privato: _____ Tel. mobile: _____ Tel. lavoro: _____

Indirizzo e-mail: _____

Indirizzo/i negli ultimi due anni: _____

Alla presente notifica occorre allegare

Una copia cartacea o scansionata del passaporto valido o della carta d'identità valida; per i cittadini stranieri con permesso di soggiorno in Svizzera, copia del permesso;

¹ L'arma è considerata «dotata di un caricatore ad alta capacità di colpi» se è custodita o trasportata insieme a un tale caricatore o se un tale caricatore è inserito in essa.

Indicazioni sull'arma/sulle armi e sulla loro parte essenziale/sulle loro parti essenziali

In caso di dubbi sull'arma, si prega di allegare la documentazione fotografica o l'ulteriore documentazione.

Tipo di arma:	<i>Se del caso, indicare più categorie</i>
<input type="checkbox"/>	Arma da fuoco per il tiro a raffica modificata in arma da fuoco semiautomatica o sue parti essenziali (art. 5 cpv. 1 lett. b LArm)
<input type="checkbox"/>	Arma da fuoco semiautomatica dotata di un caricatore ad alta capacità di colpi, (art. 5 cpv. 1 lett. c LArm)
<input type="checkbox"/>	Arma da fuoco portatile semiautomatica che, senza perdere la sua funzionalità, può essere ridotta a una lunghezza inferiore a 60 cm (art. 5 cpv. 1 lett. d LArm)
Fabbricante / Marca:	
Modello:	
Calibro:	
Numero/i dell'arma:	
Osservazioni:	

Tipo di arma:	<i>Se del caso, indicare più categorie</i>
<input type="checkbox"/>	Arma da fuoco per il tiro a raffica modificata in arma da fuoco semiautomatica o sue parti essenziali (art. 5 cpv. 1 lett. b LArm)
<input type="checkbox"/>	Arma da fuoco semiautomatica dotata di un caricatore ad alta capacità di colpi, (art. 5 cpv. 1 lett. c LArm)
<input type="checkbox"/>	Arma da fuoco portatile semiautomatica che, senza perdere la sua funzionalità, può essere ridotta a una lunghezza inferiore a 60 cm (art. 5 cpv. 1 lett. d LArm)
Fabbricante / Marca:	
Modello:	
Calibro:	
Numero/i dell'arma:	
Osservazioni:	

Legge sulle armi**Art. 42b Disposizione transitoria della modifica del 28 settembre 2018**

¹ Chiunque all'entrata in vigore della modifica del 28 settembre 2018 della presente legge è in possesso di un'arma da fuoco secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettere b–d deve, entro tre anni, notificarne il legittimo possesso all'autorità competente del proprio Cantone di domicilio.

² La notifica non è necessaria se l'arma da fuoco è già registrata in un sistema d'informazione cantonale sull'acquisto di armi da fuoco di cui all'articolo 32a capoverso 2.

Ordinanza sulle armi**Art. 71 Notifica del legittimo possesso di armi da fuoco e conferma (art. 42b cpv. 1 LArm)**

¹ La notifica ai sensi dell'articolo 42b LArm può essere presentata alla competente autorità cantonale mediante l'apposito modulo. I Cantoni devono inoltre offrire la possibilità di effettuare la notifica elettronicamente.

² La competente autorità cantonale conferma il possesso di armi che sono state notificate in virtù dell'articolo 42b capoverso 1 LArm o che rientrano nell'eccezione di cui all'articolo 42b capoverso 2 LArm. Stabilisce se le conferme sono fornite d'ufficio o su richiesta.

Confermo di essere il legittimo possessore delle armi da fuoco o delle parti essenziali di armi menzionate.

Luogo, data: _____

Firma: _____